

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 160/CGF

(2009/2010)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 101/CGF – RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2009

##### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROMA/LAZIO DEL 6.12.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 147 del 7.12.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la S.S. Lazio ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto, in relazione alla gara Roma/Lazio del 6.12.2009, l'ammenda di €40.000,00.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito il minor apporto, rispetto ai sostenitori della Roma, nel lancio di petardi il che non sarebbe conciliabile con l'identità della sanzione comminata alle due società.

In relazione, poi, ad avere, i propri sostenitori, disturbato l'azione del portiere avversario utilizzando un fascio di luce laser indirizzato anche verso l'allenatore, ha rilevato che essendo notorio che la propria tifoseria occupa la Curva Nord mentre quelli della Roma la Curva Sud e che il portiere di quest'ultima, nel secondo tempo, aveva alle spalle i tifosi ospiti, ne deriverebbe da ciò che la provenienza del raggio laser, come refertato dal sostituto Procuratore Federale addetto al controllo gara, non poteva coincidere con tale settore dello Stadio.

Alla seduta del 18 dicembre 2009, fissata davanti alla C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti richiedendo la riduzione della ammenda.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che, al di là di quanto eccepito circa la provenienza del raggio laser, la sanzione inflitta appare congrua alla luce di quanto verificatosi nel corso della gara, concretizzatosi nell'accensione di innumerevoli bengala e fumogeni e nel lancio di alcuni nel recinto di gioco nonché nel settore della tifoseria avversaria, in ripetute risse con la detta tifoseria avversaria, nel reciproco lancio di bottiglie, il tutto avendo comportato l'intervento delle Forze dell'Ordine, e determinato non da ultimo, al minuto 12° del primo tempo, la sospensione della gara per circa sette minuti e cagionato, per effetto dei lanci e dei tumulti, lesioni personali a tre stewards.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RECLAMO DELL'U.S. GROSSETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTA AL CALC. MORA NICOLA SEGUITO GARA GROSSETO/ALBINOLEFFE DELL'8.12.2009**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 149 del 9.12.2009)

Con ricorso ritualmente proposto la U.S. Grosseto ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha comminato la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammenda di €2.000,00 al calciatore Mora Nicola a seguito della gara Grosseto/Albinoleffe dell'8.12.2009.

Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito la sproporzionatezza della sanzione rispetto alla condotta posta in essere dal Mora, con conseguente richiesta di riduzione della stessa.

Ha, inoltre, ipotizzando la corretta squalifica per un turno per recidività in ammonizioni e l'ammenda di €2.000,00 per la bestemmia, eccepito l'abnormità della squalifica per 2 giornate per avere, il Mora, rivolto all'arbitro l'espressione "sei scandaloso" che non configurerebbe un epiteto aggressivo bensì una espressione di accesa critica, forse eccessiva, da qualificarsi, al più, come irrispettosa ma scevra di connotazioni ingiuriose.

A tal uopo la ricorrente ha richiamato precedenti decisioni disciplinari sulla fattispecie.

Ha, quindi, concluso per la riduzione della sanzione irrogata a 2 giornate effettive di gara, con conferma dell'ammenda.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La condotta posta in essere dal Mora, infatti, così come puntualmente refertata dall'arbitro, ha il contenuto inequivoco dell'ingiuria aggravata dalle proferite bestemmie.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 23 febbraio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete